



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-150.0.0.-49

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Novembre il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di dirigente di Direzione Sviluppo Del Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA FORNITURA A NOLEGGIO, POSA IN OPERA, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE DI UNA COPERTURA PER IL CONTENIMENTO DEGLI STAND COMMERCIALI E GASTRONOMICI DEL MERCATINO DI NATALE, EDIZIONE 2020, AVENTE LUOGO IN GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA. CIG n. 850404826A.

Adottata il 05/11/2020
Esecutiva dal 05/11/2020

05/11/2020	BISSO GIANLUCA
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-150.0.0.-49

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA FORNITURA A NOLEGGIO, POSA IN OPERA, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE DI UNA COPERTURA PER IL CONTENIMENTO DEGLI STAND COMMERCIALI E GASTRONOMICI DEL MERCATINO DI NATALE, EDIZIONE 2020, AVENTE LUOGO IN GENOVA, PIAZZA DELLA VITTORIA. CIG n. 850404826A."

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la Civica Amministrazione promuove la manifestazione annuale denominata Mercatino di Natale che anche quest'anno avrà luogo in Piazza della Vittoria;
- al fine di assicurare che l'organizzazione e la realizzazione dell'evento promuovano l'immagine e i valori culturali, tradizionali e artistici e della Città, il Comune ha deciso di provvedere ad individuare la fornitura a noleggio e posa in opera della copertura necessarie al contenimento dei visitatori e degli stand commerciali e gastronomici;
- il costo dell'intera fornitura verrà anticipato dal Comune di Genova e successivamente integralmente rifuso alla Civica Amministrazione da parte degli operatori che parteciperanno all'evento alle seguenti scadenze:
 - un acconto pari al 20% dell'importo dovuto da ciascun operatore in rapporto alle dimensioni dello spazio utilizzato prima dell'inizio della manifestazione;
 - un secondo acconto pari al 40% dell'importo dovuto da ciascun operatore in rapporto alle dimensioni dello spazio utilizzato entro il 18 dicembre 2020;
 - il saldo, pari al 40% dell'importo dovuto da ciascun operatore in rapporto alle dimensioni dello spazio utilizzato, entro il 09 gennaio 2021;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Richiamati:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il decreto legislativo 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" entrato in vigore il 19 aprile 2016 che ha ridefinito la normativa in materia di appalti pubblici;
- l'articolo 35 del sopra citato decreto, il quale stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria cui si applicano le disposizioni del codice ed in particolare la soglia di euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
- l'articolo 36 del sopra citato decreto il quale stabilisce, per gli affidamenti di servizi e forniture inferiori alla soglia di 214.000,00 euro, che:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro, e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- la legge n. 120/2020 (legge semplificazioni) di conversione del decreto legge 76/2020 che, all'art. 1, disciplina le Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia disponendo che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
 - b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del de-

creto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia del servizio in oggetto cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo;

Preso atto invece che esiste sul MEPA di Consip analoga tipologia di servizio all'interno del Bando "Servizi" ;

Ritenuto pertanto necessario:

- indire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016, per il servizio in oggetto inserendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA di Consip, del valore complessivo presunto di Euro 210.000,00 oltre Iva;

- individuare quale RUP il funzionario TPO della Direzione Sviluppo del Commercio Rosanna Marina, che ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90;

Ritenuto, inoltre:

- che, trattandosi di un servizio da effettuare presso un'unica area, non sia possibile il frazionamento in più lotti;

- che, per quanto concerne la partecipazione alla RdO in oggetto si proceda ad utilizzare il parametro che consente di invitare tutti i Fornitori e rendere così visibile la RdO sul portale www.acquistinretepa.it anche ad imprese non abilitate al MEPA al momento dell'invio della RdO, al fine di consentire di inserire la propria offerta a qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della RdO, se conseguite entro i termini di presentazione dell'offerta. In tal modo si garantisce il pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione;

- che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto siano disciplinate dal documento "Condizioni particolari di contratto", allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

- che l'assegnazione sia effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei criteri tecnici indicati nel documento "Condizioni particolari del servizio";

- che si proceda all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

- che il Comune di Genova si riserva, in ogni caso, di interrompere la procedura di aggiudicazione in ogni momento e/o di non procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

Stabilito che il valore dell'affidamento ammonta ad euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00) - IVA esclusa;

RILEVATO

- che l'effettivo svolgimento dell'evento natalizio e, conseguentemente, la conclusione della procedura di affidamento del sopra indicato servizio sono subordinati alle prescrizioni normative eventualmente disposte dalle Autorità competenti per contrastare l'emergenza pandemica ad oggi in atto;

- che l'aggiudicazione del servizio in oggetto è subordinata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per cui è stata avviata la relativa procedura;

- che per le ragioni sopra esposte la Civica Amministrazione si riserva espressamente di sospendere e non concludere le operazioni di gara in ogni momento e/o rinviare il servizio ad altra data da concordare con gli operatori commerciali;

- che in caso di impossibilità di svolgere l'evento gli operatori che parteciperanno alla presente procedura di affidamento nulla potranno pretendere a titolo di compenso, rimborso o contributo per le spese eventualmente sostenute per la predisposizione di quanto richiesto dalle presenti condizioni particolari di contratto;

DETERMINA

1. di dare atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per la tipologia del servizio oggetto del presente provvedimento cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo, mentre è attivo sul MEPA di Consip il bando "Servizi" che comprende la sottocategoria pertinente;

2. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata tramite procedura di richiesta di offerta (RDO) per il noleggio del servizio di fornitura, e posa in opera, assistenza tecnica, manutenzione e disinstallazione delle coperture necessarie allo svolgimento del Mercatino di Natale edizione 2020 che si terrà in Genova, Piazza della Vittoria nel periodo di Natale e, salvo eventuali proroghe, comunque non oltre il 6/01/2021;

3. di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in conformità ai criteri fissati nelle condizioni particolari di contratto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

4. di quantificare il valore dell'affidamento in euro 210.000,00 IVA esclusa, ponendolo come base di gara;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

5. di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel documento denominato Condizioni Particolari di contratto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
6. di pubblicare la RDO sul sito www.acquistinretepa.it al fine di consentire di inserire la propria offerta a qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della RDO in modo di garantire il pieno rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione;
7. di individuare quale Rup della procedura Rosanna Marina, funzionario TPO della Direzione Sviluppo del Commercio, che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90;
8. di aver verificato l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
9. di dare atto che si provvederà nei termini previsti:
 - ad acquisire il CIG;
 - a nominare la Commissione di gara dopo la presentazione delle offerte e ciò ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del decreto legislativo 50/2016 e della disciplina transitoria di cui all'articolo 77 comma 12;
10. di rinviare a successivi provvedimenti la registrazione contabile dell'impegno;
11. di demandare a successivo provvedimento l'aggiudicazione della presente gara, aggiudicazione subordinata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per cui è stata avviata la relativa procedura;
12. di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
13. di approvare le Condizioni particolari di contratto allegate al presente provvedimento per costituire parte integrante e sostanziale;
14. di pubblicare sul sito web dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti:
 - a) il presente provvedimento e gli allegati;
 - b) i risultati dell'aggiudicazione;
15. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott. Gianluca Bisso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER LA PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA FORNITURA A NOLEGGIO, POSA IN OPERA, ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE E DISINSTALLAZIONE DI UNA COPERTURA PER IL CONTENIMENTO DEGLI STAND COMMERCIALI E GASTRONOMICI DEL MERCATINO DI NATALE, EDIZIONE 2020, AVENTE LUOGO A GENOVA IN PIAZZA DELLA VITTORIA.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

CIG: 850404826A

ALLEGATI

1. *Relazione RUP*
2. *Area dell'evento*
3. *DGUE*
4. *Dichiarazioni integrative al DGUE*
5. *Clausole Integrità*
6. *Offerta Economica - costi manodopera*
7. *Protocollo ASSE.CO.*
8. *Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679*



COMUNE DI GENOVA

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente documento “condizioni particolari del servizio” ha per oggetto il servizio consistente nella progettazione e successiva fornitura a noleggio, posa in opera, assistenza tecnica, manutenzione e disinstallazione dell’allestimento e/o della copertura per il contenimento degli stand commerciali e gastronomici del mercatino di Natale, edizione 2020, avente luogo in Piazza della Vittoria.

L’individuazione di una soluzione tecnica è pertanto fondamentale per garantire il corretto svolgimento dell’evento con osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e salute pubblica.

La durata dell’evento sarà pari a giorni 30.

La data di inizio, da individuarsi entro il 10/12/2020, verrà successivamente comunicata a fronte delle emanande disposizioni normative in materia di misure di contenimento dell’emergenza pandemica da COVID-19 in atto.

Le offerte dovranno pertanto contenere:

A - un progetto/programma contenente i seguenti elementi:

- il progetto, conforme a quanto previsto dal successivo punto “3”, che descriva compiutamente le caratteristiche dei materiali e delle strutture che si intendono utilizzare, dell’impianto elettrico rispondente alle vigenti norme in materia, comprensivo di certificazione Statica e classe resistenza al fuoco, firmato dal soggetto richiedente;
- il piano della sicurezza (presidi antincendio, segnaletica sicurezza alta visibilità, illuminazione emergenza, rampe per portatori di handicap, safe and security)

La progettazione dovrà dare particolare rilievo al decoro di tutta la zona dell’area destinata all’esposizione commerciale.

B - Fornitura a noleggio dell’allestimento dell’area

C - Organizzazione e realizzazione dei servizi manutentivi in corso di svolgimento dell’evento

D - Disallestimento area

L'appalto si intende comprensivo di ogni materiale ed apparecchiatura accessoria necessaria per rendere complete e funzionanti le attrezzature fornite, nonché di tutte le certificazioni a norma di legge.

N.B.: la conclusione della procedura di affidamento del sopra indicato servizio e il successivo effettivo svolgimento dell’evento natalizio sono subordinati a quanto eventualmente disposto dalle Autorità competenti per contrastare l’emergenza pandemica ad oggi in atto.

Si specifica che l’aggiudicazione del servizio in oggetto è subordinata al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per il cui reperimento è stata avviata la procedura all’uopo necessaria. Per tale ragione l’Amministrazione si riserva espressamente di sospendere e non concludere le operazioni di gara in ogni momento e/o rinviare il servizio ad altra data da concordare con gli operatori commerciali.



COMUNE DI GENOVA

In caso di impossibilità di svolgere l'evento gli operatori che parteciperanno alla presente procedura di affidamento nulla potranno pretendere a titolo di compenso, rimborso o contributo per le spese eventualmente sostenute per la predisposizione di quanto richiesto dalle presenti condizioni particolari di contratto.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELL'AREA OGGETTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO

L'area oggetto della manifestazione denominata "Mercatino di Natale" è rappresentata nell'allegato "2" alle presenti condizioni particolari di contratto.

Nello specifico, la superficie oggetto della progettazione richiesta risulta così distribuita:

Superficie totale oggetto di possibile copertura: mq 6160 così ripartiti:

Area crateri (sopra autopark) mt 70 x 80 = 5600,00 metri quadri

Area rampa accesso Arco Caduti mt 40 x 14= 560,00 metri quadri

Il numero dei banchi è di 114, così ripartiti: N° 55 (mt 6x3); N° 35 (mt 5x3); N° 2 (mt 4,5x3); N° 12 (mt 3x3); N° 10 (mt 8 x 8) Alimentari

Per maggiori dettagli circa le superfici dell'area si rimanda all'allegato n. 1 delle presenti Condizioni particolari.

L'area dovrà essere sgomberata entro le ore 24 del decimo giorno successivo a quello di chiusura, salvo accordi diversi con il Comune.

Saranno possibili, su decisione della Civica Amministrazione eventuali variazioni di sede, fermo restando una corrispondenza nelle dimensioni dell'area utilizzata; tali decisioni saranno comunicate al concessionario con un anticipo di almeno 6 mesi, fatti salvi eventuali accadimenti di ordine pubblico e/o eventi imprevedibili.

Art. 3 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Poiché la Civica Amministrazione intende rinnovare e rilanciare l'evento oggetto delle presenti condizioni particolari affinché possa divenire, anche nelle successive edizioni, uno strumento di comunicazione e promozione del Comune di Genova quale destinazione turistica anche in occasione del periodo natalizio, la progettazione della soluzione tecnica viene lasciata nella libera e piena disponibilità del singolo operatore.

A mero titolo esemplificativo e senza pretese di esaustività, il progetto richiesto all'articolo "1", lettera A, delle presenti condizioni particolari potrà dunque proporre:

- una copertura integrale in un'unica soluzione dell'area della manifestazione chiusa anche sui lati con pannelli in parte trasparenti e con possibilità di consentire agli operatori commerciali l'accesso all'area per il rifornimento della merce



COMUNE DI GENOVA

- una copertura integrale in più soluzioni, con stacco tra le diverse aree per evitare la propagazione dei fumi e odori dalla zona adibita agli stand enogastronomici alle restanti aree della manifestazione chiusa anche sui lati con pannelli in parte trasparenti e con possibilità di consentire agli operatori commerciali l'accesso all'area per il rifornimento della merce
- una copertura parziale dell'area della manifestazione
- una copertura dei soli singoli banchi degli operatori che parteciperanno all'evento

In ogni caso:

- La soluzione tecnica proposta dovrà essere decorata a tema natalizio
- La soluzione tecnica proposta dovrà provvedere a dotare ogni postazione commerciale di singola derivazione di energia elettrica
- La soluzione tecnica proposta dovrà garantire la presenza del numero e delle dimensioni dei banchi indicati al punto "2" delle presenti condizioni particolari di contratto
- La soluzione tecnica proposta dovrà garantire il rispetto delle dimensioni dell'area dell'evento
- La soluzione tecnica proposta dovrà essere ignifuga e dotata di collegamento a norma alla rete elettrica comunale
- La soluzione tecnica proposta dovrà garantire il rispetto di tutte le vigenti normative in materia di sicurezza

Art. 4 – ONERI A CARICO DEL FORNITORE

A - Obblighi nei confronti della committenza

A.1 - Obblighi propedeutici alla stipula del contratto

La Ditta aggiudicataria, singola o raggruppata, ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto, entro e non oltre il termine perentorio di **dieci giorni** dal ricevimento, a mezzo PEC, della relativa richiesta.

A.2 - Obblighi di tipo prestazionale

- a) indicare la sede operativa presidiata durante l'orario d'ufficio, e relativo recapito telefonico/fax/e-mail/PEC di personale dotato di adeguato livello di responsabilità tale da consentire l'esame e la pronta soluzione di eventuali problemi connessi con l'esecuzione del presente servizio e indicare uno o più capi-squadra, dotati di autonomia gestionale, incaricati dalla Ditta di coordinare tutte le operazioni oggetto delle presenti Condizioni particolari e di rapportarsi con il personale della Civica Amministrazione, fornendone i relativi recapiti telefonici.
- b) garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia;
- d) provvedere tempestivamente, qualora l'Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell'esecuzione del servizio in oggetto, all'adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate;



COMUNE DI GENOVA

e) ottemperare all'obbligo di cura e custodia dei locali..

A.3 - Obblighi di comunicazione

L'Aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente al RUP/DEC:

- a) il nominativo del responsabile per la sicurezza;
- b) qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio;
- c) eventuali modifiche societarie, o qualsiasi accadimento che possa influire sulla persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

A.4 Obblighi ulteriori

L'Appaltatore si assume, senza che possa chiedere ulteriori compensi, oltre a tutti gli oneri derivanti dai documenti contrattuali, specificatamente gli oneri conseguenti alle attività di seguito indicate:

1. Progettazione e realizzazione di un'area di cantiere accurata al fine di garantire la massima sicurezza per i cittadini che frequentano la Piazza della Vittoria. Essendo, infatti l'area notoriamente molto frequentata, è necessario realizzare un'area cantiere ampiamente delimitata e correttamente segnalata nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza.
2. L'approntamento delle opere provvisorie, di protezione o di segnaletica necessarie per l'esecuzione delle forniture;
3. Interventi tempestivi di sistemazione durante i giorni della manifestazione per la pronta soluzione di ogni problematica;
4. Le riparazioni, il ripristino, la copertura economica per danni in qualsiasi modo arrecati alle strutture e alla pavimentazione della Piazza della Vittoria.
5. Le certificazioni prescritte dalle Leggi inerenti le forniture oggetto d'appalto.
6. Redazione del calcolo statico delle tendostrutture, progettazione dell'impianto elettrico e di illuminazione, dichiarazioni di conformità degli impianti installati e ogni altra documentazione necessaria all'ottenimento da parte del Comune di Genova del permesso di occupazione temporanea di suolo pubblico e di esecuzione dell'evento.
7. L'organizzazione e la disponibilità di mezzi d'opera adeguati all'esecuzione delle forniture.
8. Garantire la competenza di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per le operazioni di consegna, verifica e regolare esecuzione;
9. La fornitura, a tutto il personale durante la vigenza contrattuale, proprio e delle eventuali Imprese subappaltatrici regolarmente autorizzate, di tesserini di riconoscimento contenenti l'indicazione delle generalità della Società di appartenenza, nonché codice identificativo e foto del dipendente.
10. L'esecuzione delle prove e delle misure di controllo che l'Amministrazione intendesse effettuare sulla rispondenza delle forniture in corso di esecuzione.
11. Il provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento dei materiali, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, secondo le disposizioni date dal Direttore per l'esecuzione del contratto.



COMUNE DI GENOVA

12. L'adatta manodopera, gli apparecchi e/o strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire la verifica e le prove preliminari e quelle di collaudo sulle forniture in opera.
13. Osservanza dei Regolamenti e delle indicazioni del Comune di Genova in merito all'accesso ed al rispetto dei luoghi.
14. L'effettuazione dei sopralluoghi e dei rilievi necessari per la corretta esecuzione della fornitura.
15. L'approntamento delle opere provvisorie, di protezione o di segnaletica necessarie per l'esecuzione delle forniture;
16. La pulizia dell'area a fine evento sgombra da ogni suppellettile e rifiuti.

Art. 5 - IMPORTO E ONERI DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 23, comma 15, del DLgs 50/2016 (Codice) gli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio con decorrenza 15.11.2020, sono quantificati come segue:

Importo a base di gara: euro 210.00,00, oltre IVA

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: euro 1.260,00

Contributo ANAC: euro 00,00

Incentivo per funzioni tecniche (ex art. 113 Codice): euro 4.200,00

Si specifica, ai sensi dell'art. 51 del Codice, che non è possibile la suddivisione dell'appalto in più lotti, in quanto - trattandosi di un appalto che ha ad oggetto un'unica area per un evento temporalmente limitato - la suddivisione comporterebbe diseconomie ed inefficienze

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Funzionario TPO della Direzione Sviluppo del Commercio – Rosanna Marina

CIG: 850404826A

CPV: 79956000-0

CODICE NUTS ITC33

Art. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, iscritti ed abilitati, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, al MePA, messo a disposizione da CONSIP SpA, alla categoria del servizio oggetto del presente appalto:



COMUNE DI GENOVA

È ammessa la partecipazione:

- in forma singola;
- in forma aggregata, attraverso Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, costituiti o costituenti, consorzi ordinari, GEIE, ovvero aggregazioni di imprese, anche se non dotate di soggettività giuridica, nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli operatori economici per conto dei quali il fornitore abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al MePA al momento della presentazione dell'offerta da parte del Fornitore.

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d'uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti, www.acquistinretepa.it, nella sezione Guide e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente documento.

Requisiti necessari per poter concorrere alla presente procedura tramite RdO sul MePA:

- **di ordine generale:** si rinvia a quanto previsto dal predetto portale per l'abilitazione al MePA.
- **di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett.a), e comma 3, del Codice):** si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d'onori per la categoria merceologica di abilitazione.

Il concorrente, singolo od associato, deve essere altresì in possesso delle seguenti capacità:

- **economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett.b) e comma 4 del Codice)**

È richiesto un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, per un massimale non inferiore all'importo posto a base di gara. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

- **tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett.c) e comma 6 del Codice):**

È richiesto il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi oggetto dell'affidamento.

È richiesto altresì un elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020), con l'indicazione degli importi, per un totale almeno pari a quello oggetto dell'affidamento, delle date e dei destinatari dei servizi stessi. .

I servizi rilevanti ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale in argomento debbono essere stati resi per altre Amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice, senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempimento o siano state mosse



COMUNE DI GENOVA

gravi contestazioni e irrogate penali. Il possesso dei requisiti di cui sopra è dichiarato attraverso il MODELLO DGUE. Detto Modello, che si fornisce agli operatori economici, dovrà essere debitamente compilato per le parti di competenza e per quanto relativo al presente affidamento.

Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, le capacità di natura economico-finanziaria e tecnico-professionale possono essere possedute dal soggetto nel suo insieme, fermo restando che l'impresa capogruppo deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, trova applicazione il primo comma dell'art. 47, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.c), è ammesso quanto previsto dal comma 2 dell'art. 47 del Codice.

Tutti i requisiti di partecipazione, di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, saranno dichiarati, in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente- dovranno essere documentati, in conformità alla normativa vigente, in caso di aggiudicazione.

Ogni dichiarazione è comunque passibile di verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

L'operatore economico che partecipa alla gara dovrà dare altresì dimostrazione di avvenuto pagamento del **contributo Anac pari a euro 20,00** ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018.

Art. 8 – GARANZIE

L'offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente:

- a) DEPOSITO IN DENARO O ASSEGNO CIRCOLARE
conto corrente n.101771761 - ABI 02008 – CAB 01459 – CIN X presso Unicredit S.p.A.
GENOVA TESORERIA COMUNALE Via Garibaldi, 9 – 16124 Genova 2 –
- b) BONIFICO BANCARIO Iban IT72X0200801459000101771761
- c) POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.



COMUNE DI GENOVA

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità dalla data di stipula del contratto di appalto al giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 103 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.



COMUNE DI GENOVA

È onere dell'operatore economico dimostrare che il documento è stato formulato in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 9 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati nel DGUE.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché compilare e produrre il "MODULO AUSILIARIA".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione, o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, di sostituire l'ausiliaria.

Art. 10 - SOCCORSO ISTRUTTORIO



COMUNE DI GENOVA

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. e impegno del fideiussore), ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Art. 11 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, nel rispetto dei presupposti, limiti e condizioni dell'art. 105 del Codice.

Qualora il concorrente intende avvalersi del subappalto, all'atto dell'offerta deve indicare i servizi o parte degli stessi che intende subappaltare.

L'esecuzione del servizio / in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 12 – SOPRALLUOGO



COMUNE DI GENOVA

Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai servizi **è obbligatorio**. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno inviare attraverso la piattaforma MEPA la relativa richiesta al RUP per concordare la data e l'ora di effettuazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da dipendente dell'operatore economico concorrente munito di atto di delega scritta, ovvero da soggetto diverso, purché munito di procura notarile. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti prima della presentazione dell'offerta, è necessario e sufficiente che il sopralluogo sia effettuato dalla capogruppo. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi, GEIE, aggregazione di imprese di rete e/o consorzi non ancora costituiti prima della presentazione dell'offerta, il sopralluogo dovrà essere effettuato, pena l'esclusione dalla presente procedura di gara da:

- Tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi;
- Da un solo legale rappresentante per conto di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- Dal direttore tecnico di un'impresa facente parte del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- Dal dipendente di un'impresa del costituendo raggruppamento sulla base di delega scritta da parte di tutti i soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento;
- Da procuratore speciale in forza di procura a mezzo atto notarile, con riferimento a ciascun membro del raggruppamento.

Art. 13 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett.a) del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e secondo il metodo aggregativo compensatore sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI	PESO
A - Elemento ECONOMICO	20
B - Elementi TECNICO/QUALITATIVI	80



COMUNE DI GENOVA

TOTALE	100
---------------	------------

La valutazione dell'elemento ECONOMICO avverrà sulla base della specificazione di cui alla successiva lettera "A".

La valutazione degli elementi TECNICO/QUALITATIVI avverrà sulla base delle specificazioni di seguito elencate sotto la lettera "B", con il relativo grado di incidenza specificato a lato.

A - ELEMENTO ECONOMICO

Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta la percentuale unica di ribasso da applicare sull'importo totale pari ad Euro 210.000,00 posto a base di gara secondo la seguente formula: Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X (A_i / A \text{ soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

A max = valore del ribasso più conveniente

B - ELEMENTO TECNICO-QUALITATIVO

Per formulare l'offerta tecnica l'impresa concorrente dovrà redigere un progetto tecnico/organizzativo, completo e dettagliato.

Esso è da articolare in punti/paragrafi, corrispondenti ai criteri sotto riportati, e deve essere contenuto preferibilmente in massimo di 12 facciate di formato A4, margine superiore, inferiore e laterale di 1,5 cm, Carattere Arial, dimensione 12. Dovrà, inoltre, essere integrato con rappresentazioni grafiche della struttura proposta che consentano alla Commissione di poter valutare gli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta.



COMUNE DI GENOVA

La valutazione dell'OFFERTA TECNICA e l'assegnazione del punteggio sarà effettuata sulla base di seguenti criteri di valutazione, contraddistinti o con la lettera D, qualora di natura discrezionale, o T se tabellare.

Saranno assegnati massimo 100 punti distribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

ELEMENTI	Punteggio max
<ul style="list-style-type: none">• Qualità del progetto. Saranno valutate, tramite rappresentazioni grafiche a livello di studio di fattibilità, le soluzioni tecnico-progettuali proposte sotto i profili della qualità e della funzionalità dei materiali utilizzati e delle strutture proposte, anche con riguardo alla rispondenza alle vigenti discipline in materia di rispetto delle disposizioni per la prevenzione delle infezioni da Covid 19.	D 30
<ul style="list-style-type: none">• Caratteristiche estetiche della strutture. L'estetica del mercatino sarà valutata prendendo in considerazione, tramite appositi rendering, le strutture proposte, gli arredi che si intendono utilizzare, le caratteristiche degli allestimenti decorativi e luminosi.	D 30
<ul style="list-style-type: none">• Inserimento nel contesto ambientale Sarà oggetto di valutazione l'inserimento nel contesto cittadino della struttura, privilegiando le soluzioni che meglio si armonizzino con il contorno storico e architettonico della zona di svolgimento.	D 10
<ul style="list-style-type: none">• Tempistica degli interventi manutentivi Sarà assegnato un punteggio graduale e proporzionale in base al tempo di risposta indicato nell'offerta, ovvero il tempo che intercorre tra la ricezione da parte del concorrente dell'informazione di allarme/guasto della struttura e/o delle attrezzature connesse e l'arrivo degli operatori dell'impresa sul luogo in cui espletare l'intervento. Il tempo di risposta dovrà essere indicato in ore. Per l'assegnazione del punteggio si utilizzerà la seguente formula: interpolazione lineare invertita	T 30
<p>Ci = T_{min} / T_a</p> <p>dove:</p> <p>Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;</p> <p>Ta = tempo dell'offerta del concorrente i-esimo;</p> <p>Tmin = tempo dell'offerta più conveniente.</p>	
Punteggio massimo	100



COMUNE DI GENOVA

Si precisa che i punteggi relativi ai criteri di natura discrezionale saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice e saranno determinati nel modo di seguito indicato:

I commissari attribuiranno un coefficiente di valutazione, con valore compreso tra 0,00 ed 1,00, per ciascun elemento di valutazione. I coefficienti da corrispondere saranno suddivisi nel modo seguente:

GIUDIZIO QUALITATIVO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
DISCRETO	0,7
SUFFICIENTE	0,6
QUASI SUFFICIENTE	0,5
MEDIOCRE	0,4
SCARSO	0,3
INSUFFICIENTE	0,2
INADEGUATO	0,1
NON VALUTABILE	0

Il punteggio parziale verrà assegnato come segue: ciascun Commissario attribuirà ad ogni offerta, per ciascun elemento di valutazione discrezionale, uno dei coefficienti sopraindicati, conseguentemente si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari nella media che costituisce il coefficiente finale per ciascun criterio o sotto-criterio.

Il totale del punteggio tecnico conseguito da ciascun concorrente sarà determinato dalla somma dei coefficienti finali attribuiti per gli elementi di valutazione discrezionale sopra richiamati.

Per essere ammessi alla fase successiva (valutazione offerta economica) l'offerta tecnica deve contenere tutti gli elementi indicati nella tabella sopra riportata: agli elementi mancanti sarà assegnato coefficiente pari a "0".

NB: L'offerta tecnica presentata è vincolante per il concorrente e non può essere successivamente modificata: pertanto l'operatore aggiudicatario ha l'obbligo di dare integrale esecuzione alla proposta formulata in tale offerta nell'ambito del prezzo di assegnazione.

La mancata osservanza di tale obbligo sarà considerata a tutti gli effetti inadempienza contrattuale e darà luogo all'applicazione delle penalità previste dalle presenti Condizioni particolari di servizio.

Alla Ditta prima in graduatoria verrà richiesto di fornire le schede tecniche e di sicurezza relative alla realizzazione della soluzione proposta.

Dovranno essere fornite anche le schede tecniche degli eventuali sistemi



COMUNE DI GENOVA

Qualora le schede tecniche e le certificazioni richieste non risultassero conformi o non venissero prodotte si provvederà all'esclusione della Ditta e allo scorrimento della graduatoria.

La valutazione dell'**OFFERTA ECONOMICA (totale punti 20)**, avverrà nel modo sopra previsto. Esaurita la valutazione dell'offerta tecnica ed economica, la metodologia che sarà utilizzata, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice, per determinare con un unico parametro numero finale l'offerta più vantaggiosa e la conseguente graduatoria delle offerte sarà l'**aggregativo compensatore** (cfr. Quaderno AVCP – il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa-dicembre 2011 e Linee Guida ANAC 2/2016 e s.m.i.).

Il documento relativo **all'offerta economica – costi della manodopera**, secondo il modello allegato alle presenti Condizioni particolari di servizio, dovrà essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e caricato sul MePA.

Si evidenzia che la dichiarazione dei **costi specifici per la sicurezza** e dei **costi della manodopera** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice, è prevista **a pena di esclusione**.

NB: per quanto concerne **i costi della manodopera** da indicare nell'offerta economica, si precisa quanto segue. Tale importo non concorre a determinare l'offerta complessiva del concorrente, ma serve per dare piena evidenza del costo della manodopera che ciascuna Ditta prevede di impiegare per la gestione dell'appalto per la sua intera durata. Pertanto, le Ditte offerenti, in base all'inquadramento del loro personale dedicato all'appalto ed al costo orario al quale viene retribuito, etc, dovranno calcolare un costo complessivo del quale, in caso di aggiudicazione, si chiederanno le giustificazioni e riportarlo nell'offerta economica. L'indicazione di costi superiori da parte delle Ditte non comporterà alcuna ripercussione in sede di aggiudicazione, salvo la richiesta alla Ditta di dettagliare i calcoli. L'indicazione di costi inferiori sarà soggetta a maggiori approfondimenti in sede di verifica offerta. La non compilazione del dato richiesto o l'indicazione di 0 (zero) quale costo complessivo della manodopera comporterà l'**automatica esclusione dell'offerta presentata**.

Art. 14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, a termini dell'art. 77 e dell'art. 216, comma 12, del Codice, con specifico provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 23 febbraio 2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il Presidente sarà scelto tra i dirigenti dell'Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.



COMUNE DI GENOVA

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida ANAC n. 3/ 2016 e s.m.i.).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.

Art. 15 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La procedura di gara si svolgerà, in modalità interamente telematica, tramite il portale MePA, nelle date delle sedute pubbliche che verranno comunicate ai concorrenti secondo la disciplina propria di funzionamento del predetto portale.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il ricevimento nei termini, nonché l’integrità delle buste virtuali inviate dai concorrenti e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 10;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la Stazione Appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative) rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Art. 16 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura delle buste virtuali concernenti l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e



COMUNE DI GENOVA

all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nelle presenti Condizioni particolari di servizio, o da questo richiamati.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Il sistema di *e-procurement* del MePA provvederà quindi all'attribuzione alle offerte economiche dei relativi punteggi in base alla formula sopra ricordata e ad individuare, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice, con un unico parametro numerico finale, l'offerta più vantaggiosa e la conseguente graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva l'applicazione dell'art. 95, comma 12, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali "A" e "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi, il RUP procederà alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

Art. 17 -VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della



COMUNE DI GENOVA

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto come previsto all'articolo successivo.

Art. 18 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, una volta identificata la prima offerta valida, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della RdO, utilizzando le funzionalità disponibili all'interno del MePA.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6-ter, del Codice, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in capo all'Aggiudicatario, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla Stazione Appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6 bis.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà quindi al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.



COMUNE DI GENOVA

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi in oggetto. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165".

NB - Attesa la tempistica di svolgimento molto ravvicinata, si potrà dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Art. 19 - MODALITÀ DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Tutti gli operatori impiegati dalla ditta aggiudicataria dovranno essere adeguatamente informati e formati con riguardo a quanto descritto nelle Schede Tecniche e nelle Schede di Sicurezza di ogni singola procedura impiegata, nel pieno rispetto dei tempi e delle modalità previste dal produttore e con la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) specifici che dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria.

La parte strutturale, la parte tecnica e la parte riguardante l'assistenza (es. manutenzione ordinaria , impianto elettrico e manutenzione di pronto intervento) dovranno essere eseguite secondo le procedure previste dall'appaltatore e consegnate alla committenza prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere.

Prima dell'inizio della manifestazione le opere eseguite dall'appaltatore dovranno in ogni caso essere soggette a collaudo statico.

Art. 20 – SICUREZZA E NORME DI PREVENZIONE, INFORTUNI, IGIENE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO



COMUNE DI GENOVA

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia di sicurezza.

B) - Referenti alla sicurezza

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un Rappresentante in loco, onde consentire al Datore di Lavoro Committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 21 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO ED OBBLIGHI SPECIFICI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le operazioni inerenti i servizi in oggetto dovranno essere eseguite a regola d'arte da personale con formazione, e qualificazione professionale e numericamente adeguato al corretto svolgimento del servizio.

Al personale dovranno essere forniti gli abiti da lavoro, compresa la eventuale dotazione antinfortunistica, che dovranno recare l'indicazione della ragione sociale della Ditta, nonché tutta l'attrezzatura indispensabile all'espletamento delle attività previste dal contratto, istruendolo sul corretto utilizzo delle stesse.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare e fare osservare al proprio personale le disposizioni normative in merito alla sicurezza dei lavoratori e all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e le norme che richiedono l'impiego e il posizionamento dell'adeguata segnaletica di sicurezza nel corso dello svolgimento delle operazioni

Gli operatori dovranno inoltre avere l'attenzione a non lasciare incustoditi nei locali attrezzature o quant'altro possa costituire ingombro; particolare cura dovrà essere prestata a non ostruire le vie di fuga. La Ditta sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati a persone – a qualunque titolo presenti nella struttura mercatale– determinati da negligenza ed inottemperanza alle norme di sicurezza.

La Ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, obbligandosi ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nei servizi in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. della categoria al tempo della stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi obbligo o



COMUNE DI GENOVA

responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso terzi.

Art. 22 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE R.C.T.

Gli eventuali danni derivanti dall'espletamento del servizio o – comunque – collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'Aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

La Ditta aggiudicataria, prima di dare corso all'esecuzione del contratto, dovrà presentare la documentazione comprovante la stipulazione di una polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esecuzione del servizio e conseguenti all'erogazione del servizio stesso da parte della Ditta aggiudicataria, con un massimale annuo non inferiore ad euro 250.000,00.

Art. 23 – VERIFICHE E CONTROLLI

Il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rispetto alle norme prescritte nelle presenti Condizioni particolari sarà effettuato dal RUP, che riveste altresì le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), con i compiti e le funzioni proprie dell'art. 16 e ss. del D.M. 49/2018.

La Civica Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni particolari e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nelle presenti Condizioni particolari, l'Aggiudicatario dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate nei termini indicati nella formale contestazione effettuata, pena l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

L'Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal RUP/DEC e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare un aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio.

Art. 24 - INADEMPIENZE E PENALITÀ



COMUNE DI GENOVA

Nel caso in cui il RUP/DEC rilevasse ritardo nell'esecuzione di prestazioni contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penali, nella misura giornaliera dello **0,5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori dell'impresa che la stessa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

Penalità in caso di esecuzione parziale o di esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni:

In caso di esecuzione parziale/inadeguata del servizio o di inadempienza contrattuale ai sensi dell'art. 13, sarà applicata una penalità pari al **30% (trenta per cento)** del valore della prestazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione, rispetto alla quale la Ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre **3 (tre)** giorni dalla comunicazione della contestazione stessa.

Trascorso il termine di **3 (tre)** giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il RUP/DEC procederà all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui:

- la ditta esegua con buon esito le prestazioni contestate relativamente al servizio nel termine di due giorni lavorativi;
- la ditta invii al RUP/DEC controdeduzioni congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, si potrà procedere, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice, alla risoluzione del contratto.

Le penalità verranno detratte, a seconda dei casi, direttamente dall'importo delle relative fatture o dall'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale o tramite altra modalità prevista dalla normativa.

In ogni caso il pagamento della penale di cui sopra non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità che la stessa viene ad assumere per i danni causati con il proprio ritardo al Comune e le eventuali altre responsabilità derivanti dalle proprie inadempienze.



COMUNE DI GENOVA

Art. 25 – ESECUZIONE IN DANNO.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui alle presenti Condizioni particolari, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, in caso di inadempimento della tempistica ritenuta necessaria per l'esecuzione del servizio dalla C.A. e previamente comunicata all'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere le prestazioni mancanti ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 26 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese della Ditta assegnataria, qualora la stessa non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero qualora vi sia stato grave inadempimento della Ditta stessa nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto per manifesta inosservanza delle norme previste dalla Legge sulla sicurezza nel lavoro e dai contratti nazionali di lavoro, nonché nel caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione dei rischi da parte dell'Impresa appaltatrice e/o delle eventuali imprese subappaltatrici.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.



COMUNE DI GENOVA

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento

Il contratto potrà essere altresì risolto:

- a) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
- b) qualora con riferimento alle modificazioni di cui al predetto art. 106, comma 1, lettere b), e c) del Codice, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo ovvero, qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 comma 2) del predetto articolo siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) qualora l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- d) qualora l'appalto non avesse dovuto essere stato aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
- e) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice.

All'impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa aggiudicataria nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della Ditta.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell'impresa appaltatrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.



COMUNE DI GENOVA

Art. 27 - ANTICIPAZIONE-FATTURE, LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestate a Comune di Genova - Direzione Sviluppo del Commercio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: DXYLMH. Oltre a detto Codice Univoco, ogni fattura dovrà contenere il codice CIG, il numero d'ordine SIB, tutti i dati previsti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota Iva, imposta totale ecc) inserendo l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" e la descrizione delle prestazioni.

La mancata annotazione della dicitura "scissione dei pagamenti" determinerà l'irregolarità della fattura che verrà scartata dal sistema e potrà comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (il Comune che, avendo ricevuto la fattura senza la corretta annotazione, non provveda a richiedere la regolarizzazione al fornitore, è responsabile in solido con quest'ultimo).

Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo del c.d. "split payment" che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

La liquidazione delle fatture è subordinata:



COMUNE DI GENOVA

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti o che potrà essere volontariamente inviata dalla ditta assegnataria insieme alla fattura;
- all'attestazione di regolare esecuzione del servizio emessa dal RUP/DEC;

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa al pagamento e ne comporta la sospensione dei termini.

In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro **30 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Analogamente l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 bis, del Codice, dall'importo di ciascuna fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore.

In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, la Ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, l'Aggiudicataria è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all'Amministrazione, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

L'Aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.



COMUNE DI GENOVA

L'Aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

L'Aggiudicataria darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lett.d) del Codice.

Se questa si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni danno dipendente da tale azione.

Art. 30 - CESSIONE DEL CREDITO.

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 31 - FORO COMPETENTE.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della LIGURIA, con sede in Via Fogliensi n. 2A –C.A.P. 16145 Genova. Termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 32 - ONERI E SPESE.

Sono a carico della società affidataria gli oneri di bollo, tutti gli oneri fiscali e le eventuali spese contrattuali.



COMUNE DI GENOVA

Art. 33 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni particolari di contratto e dai relativi allegati, si fa rinvio:

- al D.Lgs. 18.04.2016 n.50-Codice dei contratti pubblici e al codice civile;
- al bando servizi CONSIP per l'abilitazione degli operatori economici al MePA, nonché alle relative condizioni generali di contratto, capitolato d'oneri servizi, regole del sistema di e-procurement, allegato 22 "Servizi pulizia immobili, disinfestazione, sanificazione impianti", ai Manuali d'uso per l'abilitazione degli operatori al MePA.

Art. 34 – TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dalle presenti condizioni particolari di contratto.

IL DIRETTORE
(Dott. Gianluca Bisso)
documento firmato digitalmente

IL RUP
(Rosanna Marina)
documento firmato digitalmente